

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4046

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PINNA, ALBERTINI, ANGELINO PAOLO, BORGHESE, COMANDINI,  
CORONA ACHILLE, FERRI, BERLINGUER, CONCAS, MOGLIACCI**

*Presentata il 31 luglio 1962*

Norme integrative della legge 12 febbraio 1958, n. 126, concernente la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Amministrazioni provinciali hanno largamente sperimentato e più volte lamentato la insufficienza, anzi la carenza della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), circa la possibilità di contrarre mutui per il finanziamento della quota a loro carico relativamente alle opere di sistemazione generale delle strade.

Con la presente proposta di legge si vuole andare incontro alle esigenze delle Ammini-

strazioni provinciali per una più agevole soluzione dei gravi problemi della viabilità e, specificamente, per una feconda applicazione degli articoli 18 e 19 della predetta legge, proponendo la estensione alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, dei benefici previsti dagli articoli 18 e 23 della legge 3 agosto 1949, n. 589, in virtù dei quali sono concesse varie agevolazioni fiscali e non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della legge innanzi citata sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 2.

Alle operazioni di mutuo previste dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.